



Notiziario fiscale

Le principali novità

31 gennaio 2023

Regimi agevolati

Regime forfettario, requisiti

Con l'inizio dell'anno, e a seguito delle recenti novità introdotte, è consigliabile verificare i requisiti che consentono di mantenere il regime forfettario anche nell'anno di imposta 2023 o di accedervi per la prima volta.

Possono accedere al regime forfettario i contribuenti persone fisiche già in attività o i soggetti che iniziano un'attività di impresa, arte o professione, se nell'anno precedente sono verificati contemporaneamente i seguenti requisiti:

- conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro;
- sostenute spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori;

Costituiscono cause di esclusione dal regime agevolato:

- la partecipazione in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari e in srl a determinate condizioni;
- la percezione di redditi di lavoro dipendente e assimilati di importo superiore a 30.000 euro (se il rapporto di lavoro non è cessato nell'anno precedente sia cessato);
- l'esercizio dell'attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta (o a soggetti direttamente o indirettamente riconducibili);
- l'applicazione di regimi speciali ai fini IVA (vendita tabacchi, editoria, vendite a domicilio);
- l'effettuazione in via prevalente di operazioni di cessione di fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi.

Si ricorda che il regime forfettario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno anche uno solo dei requisiti di accesso oppure si verifica una delle cause di esclusione; dal 2023, qualora vengano superati i 100.000 euro di

ricavi/compensi, il regime decade già dall'anno in corso e, in tale circostanza, è dovuta l'IVA a partire dalle operazioni effettuate che determinano lo sfioramento del tetto.

Adempimenti dichiarativi

Dichiarazioni dei redditi "tardive" entro il 28 febbraio

La mancata presentazione del modello Redditi/IRAP 2022 (anno 2021) entro i termini ordinari (30 novembre 2022) può essere regolarizzata entro il 28 febbraio 2023 presentando una dichiarazione tardiva e versando la sanzione ridotta pari a 25 euro, applicabile a prescindere dal versamento o meno delle imposte risultanti dalla stessa.

Le imposte a debito eventualmente risultanti dalla dichiarazione tardiva, se non versate entro il termine fissato, possono essere regolarizzate anche oltre 90 giorni beneficiando delle riduzioni delle sanzioni previste per il ravvedimento.

È considerata omessa la dichiarazione presentata con ritardo superiore a 90 giorni e non può essere regolarizzata tramite il ravvedimento. Se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione del periodo d'imposta successivo (prima di accertamento da parte del fisco), la sanzione prevista è ridotta ed è pari al 60% al 120% delle imposte dovute, con minimo di 200 euro e da 150 a 500 euro se non sono dovute imposte, con aumento fino al doppio per i soggetti tenuti alle scritture contabili.

Approvazione dei modelli di dichiarazione 2023

L'Agenzia delle Entrate ha approvato i seguenti modelli di dichiarazione:

- IVA 2023 per l'anno d'imposta 2022: le novità riguardano l'inserimento di un nuovo quadro ("CS") dedicato ai soggetti (produttori) che hanno versato il contributo straordinario contro il "caro bollette";
- 730/2023 per l'anno d'imposta 2022: prevista la rimodulazione degli scaglioni IRPEF, l'indicazione della detrazione per i sistemi di accumulo integrati negli impianti di produzione elettrica, alimentati da fonti rinnovabili, il bonus sulle spese sostenute per l'attività fisica adattata.
- Certificazione Unica 2023 e 770/2023: entro la scadenza del 16 marzo 2023 per la consegna al contribuente e per la trasmissione telematica (possibile inviare entro il 31 ottobre le CU che non riguardano redditi utili alle dichiarazioni precompilate). Tra le novità: la soglia di 3.000 euro per l'esenzione dei fringe benefit concessi ai dipendenti e la modifica dal 1° marzo 2022, delle detrazioni per carichi di famiglia, dopo l'introduzione dell'assegno unico per i figli.

I modelli definitivi con le relative istruzioni possono essere consultati su www.agenziaentrate.gov.it.

Fatturazione elettronica

Lotteria degli scontrini "istantanea": adeguamento registratori telematici

L'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di adattamento dei registratori telematici e precisato che gli aggiornamenti dei modelli dei dispositivi dovranno realizzarsi entro il 2 ottobre 2023. L'adeguamento è necessario per le modifiche apportate alla "lotteria degli scontrini" che prevedono la generazione di un codice bidimensionale da riportare nel documento commerciale, valido per la partecipazione alla lotteria istantanea. Il "codice bidimensionale" sarà emesso nello scontrino che viene rilasciato a seguito dell'acquisto e potrà essere utilizzato per la verifica "istantanea" dei biglietti vincenti.

Previsto un credito di imposta per le spese di adattamento sostenute fino ad un massimo di 50 euro.

Sistema tessera sanitaria, dati semestrali anche per il 2023

La trasmissione dei dati al Sistema TS (Tessera Sanitaria) anche per il 2023 dovrà essere effettuata aggregando i dati semestrali. Una recente disposizione prevede le seguenti scadenze:

- 30 settembre 2023, per le spese sostenute nel primo semestre dell'anno 2023;
- 31 gennaio 2024, per le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2023;
- entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024.

La modifica è rilevante poiché a partire dal 1° gennaio 2023 era previsto l'invio entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale.

Misure di sostegno

Indennità una tantum per autonomi e professionisti, riesame domande

L'INPS indica le modalità per presentare le richieste di riesame da parte dei richiedenti le cui domande sono state respinte per non avere superato i controlli sui requisiti. È possibile presentare la richiesta di riesame tramite il servizio online "Indennità una tantum 200 euro" – "Domanda", entro il 20 aprile 2023.

Si ricorda che per l'indennità erano necessari, tra l'altro, seguenti requisiti:

- avere percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro nel periodo d'imposta 2021;
- essere iscritti alla gestione autonoma con posizione attiva alla data del 18 maggio 2022;
- essere titolari di partita IVA attiva e con attività avviata al 18 maggio 2022;
- non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022.

Bonus trasporti: estesa l'agevolazione

Anche per il 2023 è prevista il cosiddetto "bonus trasporti" di 60 euro; l'agevolazione in esame è riconosciuta:

- a favore delle persone fisiche con un reddito complessivo 2022 non superiore a 20.000 euro (per il bonus 2022 il limite reddituale era fissato a 35.000 euro);
- per un ammontare pari al 100% della spesa e nel limite massimo di 60 euro.

Resta ferma la possibilità di beneficiare della specifica detrazione IRPEF del 19%, per la spesa rimasta a carico del beneficiario del buono.

Varie

ENASARCO, aliquote contributive invariate

Per agenti mono- e plurimandatari è confermata l'aliquota del 17% (di cui 8,50% a carico della ditta preponente e 8,50% a carico dell'agente operante in forma individuale o società di persone, fanno eccezione i rapporti di agenzia con agenti operanti in forma di società di capitali). L'aliquota si applica sulle provvigioni di competenza del 2023.

I minimali e i massimali provvigionali saranno invece aggiornati con la pubblicazione dell'aggiornamento dei valori ISTAT, entro la fine del mese di febbraio.

Si ricorda che dal 2021 è prevista un'aliquota agevolata per favorire l'ingresso e la permanenza nella professione dei giovani agenti: per gli agenti (individuali) con meno di 30 anni di età si applica per il triennio 2021-2023 una riduzione all'aliquota base (17%) di 6 punti percentuali per il primo anno (2021), di 8 punti percentuali per il 2022 e di 10 punti percentuali per 2023.

Bonus pubblicità 2022, dichiarazione degli investimenti effettuati

I soggetti che hanno effettuato la cosiddetta "prenotazione" del bonus 2022 entro il 31 marzo 2022, devono provvedere entro il 9 febbraio 2023 alla presentazione della dichiarazione degli investimenti effettuati in tale anno.

Si ricorda che per l'anno 2022 il bonus è riconosciuto nella misura del 50% del valore degli investimenti effettuati; dal 2023 è invece ripristinato il regime agevolativo ordinario che prevede:

- il credito d'imposta del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati rispetto all'anno precedente (con il requisito dell'incremento minimo dell'1%).
- esclusione dall'agevolazione degli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche e digitali.

Scadenziario febbraio 2023

I titolari di partita IVA hanno l'obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente con modalità telematiche; per soggetti privati è possibile presentare il modello F24 in forma cartacea solo se non sono presenti compensazioni.

Versamento	Titolari di partita IVA	Non titolari di partita IVA
F24 senza compensazioni	Entratel / Fisconline, home banking	Cartaceo, home banking o Entratel / Fisconline
F24 con compensazioni o F24 con saldo zero	Entratel / Fisconline	Entratel / Fisconline

9 febbraio

- **Bonus pubblicità:** invio telematico della "dichiarazione sostitutiva" per gli investimenti effettuati nel 2022

16 febbraio

- **IVA mensile:** versamento IVA del mese precedente, codice 6001
- **Ritenute su redditi di lavoro dipendente/autonomo:** versamento delle ritenute operate nel mese precedente, codice 1001 per redditi di lavoro dipendente e assimilati, codice 1040 per redditi di lavoro autonomo

- **Ritenute operate da condomini:** versamento delle ritenute (4%) operate nel mese precedente da parte dei condomini a titolo di acconto, codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES
- **Ritenute alla fonte locazioni brevi:** versamento delle ritenute (21%) operate a ottobre da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici per locazioni brevi, codice 1919
- **Altre ritenute alla fonte:** versamento delle ritenute operate nel mese precedente per rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio, codice 1040
- **INPS dipendenti:** versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga del mese precedente, codice DM10
- **INPS gestione separata:** versamento del contributo del 24% – 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti nel mese precedente a incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a 5.000 Euro)
- **INPS contributi commercianti e artigiani:** versamento 4a rata fissa dei contributi sul reddito minimale
- **TFR:** Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR, codice 1713

20 febbraio

- **ENASARCO:** versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al 4° trimestre

27 febbraio

- **INTRASTAT:** presentazione elenchi riepilogativi per i soggetti mensili

28 febbraio

- **UNIEMENS:** denuncia telematica delle retribuzioni e dei contributi relativi al mese precedente
- **Libro Unico:** registrazioni relative al mese precedente
- **Liquidazioni periodiche IVA:** trasmissione telematica dei dati relativi al 4° trimestre
- **Registri contabili:** stampa o conservazione digitale dei libri/registri contabili relativi al 2021
- **Conservazione digitale dichiarazioni fiscali:** conservazione digitale delle dichiarazioni fiscali relative al 2021
- **Conservazione digitale fatture elettroniche:** termine per la conservazione digitale delle fatture elettroniche 2021
- **Imposta di bollo:** versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche per il IV trimestre 2022
- **INPS IVS contribuenti forfettari:** comunicazione di voler usufruire del regime agevolato contributivo
- **Autoliquidazione INAIL:** versamento premio (regolarizzazione e acconto)
- **Dichiarazioni tardive:** termine per la presentazione del modello Redditi/IRAP 2022 "tardivo".

I tuoi interlocutori

**Dott. Andrea Pircher**

Ufficio centrale contabilità e consulenza fiscale
Dottore commercialista
T: 0471 310 311
E-mail: consulenzafiscale@unione-bz.it

**Dott.ssa Valentina Maggio**

Ufficio centrale contabilità e consulenza fiscale
Dottore commercialista
T: 0472 271 439
E-mail: vmaggio@unione-bz.it

**Giuliano Orepuller**

Capoarea Contabilità e consulenza fiscale
Dottore Commercialista e Revisore legale
T: 0471 310 555
E-mail: gorempuller@unione-bz.it

**Edoardo Cazzaro**

Caporeparto Bolzano
Contabilità e consulenza fiscale
T: 0471 310 401
E-mail: ecazzaro@unione-bz.it

**Dietmar Raich**

Caporeparto Silandro
Contabilità e consulenza fiscale
T: 0473 732 741
E-mail: draich@unione-bz.it

**Christoph Hainz**

Caporeparto Merano
Contabilità e consulenza fiscale
T: 0473 272 536
E-mail: chainz@unione-bz.it

**Martin Vikoler**

Caporeparto Bressanone e Vipiteno
Contabilità e consulenza fiscale
T: 0472 271 430
E-mail: mvikoler@unione-bz.it

**Erich Zingerle**

Caporeparto Brunico
Contabilità e consulenza fiscale
T: 0474 538 288
E-mail: ezingerle@unione-bz.it